

Motivazione del provvedimento di liquidazione del compenso del commissario giudiziale

Corte di cassazione, Sez. 1, 18 aprile 2000, n. 4993.
Presidente: Sgroi. Estensore: Losavio.

Concordato preventivo - commissario giudiziale - Compenso - Determinazione - Criteri ex art. 39 legge fall. e norme regolamentari ivi richiamate - Provvedimento di liquidazione - Opzioni discrezionali del giudice di merito - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Motivazione apparente - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.

Il provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato in una procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito sì come a quest'ultimo rimesse dal combinato disposto dell'art. 39 legge fall. e delle norme regolamentari (nella specie, D.M. 28 luglio 1992, n. 570) in esso richiamate, con la conseguenza che tale provvedimento, se dotato di motivazione soltanto apparente, è legittimamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto 5 marzo 1998 liquidava in lire 200 milioni il compenso spettante al dottor Cesare V., commissario giudiziale della amministrazione controllata cui la s.p.a. Impresa O. era stata ammessa con decreto 5 febbraio 1996 e che si era conclusa alla scadenza del biennio (essendo stata la stessa società consecutivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto 5 marzo 1998).

Riteneva il Tribunale di dover disapplicare il disposto di cui all'art. 5 d.m. 28 luglio 1992, n. 570 perché "viziato di eccesso di potere e irragionevole disparità di trattamento nella parte in cui prevede una regolamentazione nettamente ed ingiustificatamente più favorevole per i commissari giudiziari di amministrazione controllata o di concordato preventivo rispetto a quanto previsto per i curatori fallimentari ancorché questi ultimi siano spesso gravati da un impegno più oneroso" e affermava che "in sostituzione dei criteri di liquidazione previsti dalla norma ritenuta illegittima si [dovesse] tener conto del valore dell'attivo e del passivo inventariati, dell'opera prestata e dei risultati ottenuti dal commissario giudiziale".

Contro tale decreto il dottor Cesare V. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione. La intimata Impresa O. s.p.a." non ha contraddetto con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 188, 165 e 39 legge fallimentare, in riferimento all'art. 5 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nonché contraddittorietà e carenza di motivazione a termini del primo comma dell'art. 111 Costituzione e rileva che la disapplicazione del disposto di cui all'art. 5 dell'indicato decreto ministeriale (per ritenuta irragionevole disparità di trattamento a favore dei commissari giudiziali di concordati preventivi e amministrazioni controllate) è stata dal Tribunale motivata con rinvio a decisioni giurisprudenziali (e tra esse cass. s.u. 26.5.1997 n. 4670) che riguardano la liquidazione del compenso a favore del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo e la applicabilità a tale ipotesi della disposizione di cui al comma 2 dello stesso art. 5 che, prevedendo la duplicazione del compenso per l'opera prestata nella fase successiva alla omologazione, pone in effetti un problema di ragionevolezza rispetto al diverso criterio - unitario - operante per la determinazione del compenso del curatore fallimentare. Il richiamo di quelle decisioni - che riguardano il compenso del commissario del concordato preventivo - non è dunque pertinente e si riflette in "carenza di motivazione in ordine alla disparità di trattamento" e anzi il riferimento all'impegno più oneroso" del curatore del fallimento conduce a una disparità di trattamento di segno opposto, risultando sminuita la funzione del commissario giudiziale (così dal concordato preventivo come della amministrazione controllata) in contrasto con la "linea egualitaria" tracciata dall'art. 188 l.f. e dai consecutivi richiami all'art. 165 e all'art. 39. Il riferimento all'impegno più oneroso dei curatori fallimentari non è in alcun modo argomentato, sicché "in conclusione la disapplicazione dell'art. 5 del d.m. 28.7. 992 n. 570 operata nella fattispecie, e cioè in ipotesi di amministrazione controllata (e non già in ipotesi di concordato preventivo), deve ritenersi immotivata tanto nella sostanza quanto nella forma rituale".

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "ulteriore profilo di incongruenza e mera apparenza della motivazione a termini del primo comma dell'art. 111 Cost.", e rileva che la determinazione del compenso in concreto è stata dal Tribunale attuata con richiamo ai criteri generali ed astratti di liquidazione indicati nell'art. 1 d.m. 570/1992, senza alcun riferimento specifico alle caratteristiche peculiari della procedura data e la determinazione forfettaria (in contrasto con il principio del rapporto proporzionale con l'ammontare dell'attivo e del passivo entro limiti minimo e massimo) "non consente la ricostruzione del processo logico che ha determinato la decisione consacrata nel provvedimento impugnato, talché questo deve ritenersi nullo per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale, quale quello di una motivazione idonea ad esprimere la ratio decidendi".

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia dunque la violazione dell'art. 5 del d.m. 570/1992, con riferimento all'art. 1 dello stesso decreto e critica la decisione per avere il Tribunale intenzionalmente disatteso il criterio normativo risultante dal combinato disposto dei due articoli e perciò determinato il compenso dovuto al commissario giudiziale in importo inferiore alla misura minima stabilita, in rapporto all'ammontare di attivo e passivo, nei commi 1 e 2 dell'art. 1.

Il motivo è infondato perché il compenso dal Tribunale liquidato in lire 200 milioni in rapporto all'ammontare dell'attivo e del passivo come risultanti dall'inventario (e riferito nel ricorso rispettivamente in lire

50.647.000.000 e lire 48.955.000.000) corrisponde alle "misure" indicate nell'art. 1 del d.m. 570/1992, superando per certo le soglie minime ivi dettate per ogni "scaglione" in progressione di valore.

Palese è infatti fraintendimento del Tribunale che ha inteso esplicitamente di dover disattendere il criterio normativo e disapplicare il disposto regolamentare dell'art. 5 dello stesso decreto, ritenuto illegittimo perché "viziato da eccesso di potere e da irragionevole disparità di trattamento" (ma più propriamente per non avere trattato in maniera razionalmente diversa situazioni diverse), nell'implicito presupposto che la osservanza delle misure previste nell'art. 1 per il compenso del curatore di fallimento avrebbe comportato nella specie una irragionevole sopravvalutazione dell'opera prestata dal commissario giudiziale della amministrazione controllata.

Ma un tale convincimento rivela la errata lettura dell'art. 1 che, attraverso l'ampia escursione tra le misure minime e massime fissate per gli scaglioni da a) ad f) e, soprattutto con la indicazione per gli ultimi due - g) ed h), corrispondenti ai più elevati importi dell'attivo, oltre il miliardo - della esclusiva misura percentuale massima ("sino all'1,8%"; sino allo 0,20%), offre un criterio sufficientemente elastico tale da consentire l'apprezzamento discriminato del compenso dovuto al curatore di fallimento e al commissario giudiziale di amministrazione controllata (o di concordato preventivo) e tale, se ben inteso, da condurre nella specie alla liquidazione del compenso spettante al dottor V. pure nell'importo - lire duecento milioni - che il Tribunale ha considerato in concreto adeguato all'opera complessiva da lui prestata.

Certo è dunque che l'importo così determinato rientra nelle misure fissate dall'art. 1 richiamato dal successivo art. 5, del d.m. 570/1992, che non può perciò dirsi violato dal provvedimento del Tribunale (come è agevole constatare, considerando che, secondo il comma 1 dell'art. 1, il minimo calcolato sull'ammontare dell'attivo fino a un miliardo - scaglioni da a) ad f) - corrisponde a lire 50.600.000, mentre le percentuali per gli importi eccedenti - lettere g) ed h) - non recano, come si è detto, la soglia minima;

l'applicazione delle percentuali minime, fissate nel comma 2 dell'art. 1, al passivo indicato nella specie in lire 48.955.000.000 conduce a lire 24.577.500).

3. Fondato è invece il secondo motivo che a ragione censura la totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, privo perciò del requisito di contenuto - forma prescritto per "tutti i provvedimenti giurisdizionali" dall'art. 111, primo comma, Costituzione. L'ultima proposizione del provvedimento impugnato, in luogo di rendere esplicito il criterio discrezionale adottato (in alternativa a quello normativo che - erroneamente - si è ritenuto di aver così disatteso), si limita al richiamo degli astratti termini di riferimento indicati nell'art. 1 dal d.m. 28 luglio 1992, n. 570 ("valore dell'attivo e del passivo inventariato"; "opera prestata" "risultati ottenuti") e perciò costituisce una motivazione soltanto apparente che non adempie al precetto di cui all'art. 111, comma 1, Costituzione, priva come è del necessario confronto con i dati (neppure genericamente evocati) della concreta fattispecie, che dia ragione della determinazione in quella misura stabilita. Nè può dubitarsi che il provvedimento adottato dal Tribunale ex art. 39 legge fallimentare, in conformità alle norme regolamentari cui lo stesso articolo rinvia, debba specificamente motivare la opzione discrezionale che quelle norme

rimettono al giudice entro limiti di valore - minimo e massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura (e come risultante dall'inventario redatto ai fini di concordato preventivo e amministrazione controllata).

Costante in tal senso è la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. sez. I, 14 aprile 1994, n. 3517) e l'unica, benché recente, decisione difforme (Cass. sez. II, 23 febbraio 1999, n. 1498) dichiaratamente estende al tema della determinazione del compenso dovuto a curatore e a commissario giudiziale l'indirizzo affermato nella giurisprudenza di questa stessa Corte in materia (nn. 1773 e 4623 del 1979; n. 515 del 1985) di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito - nella determinazione dell'onorario entro il "minimo" e il "massimo" della tariffa - non abbisogna di specifica motivazione e non è soggetta al sindacato di legittimità che invece può essere sollecitato deducendo la violazione di una disposizione normativa, oppure un vizio logico di motivazione. Non condivide il collegio il principio così affermato che, nella sua assolutezza, là dove postula che il giudice sia esonerato dal dovere di motivare la propria decisione ogni qualvolta la norma di riferimento gli affidi un potere di apprezzamento discrezionale della fattispecie, configge non solo con le norme ordinarie di cui agli artt. 132, 134 e 737 codice di procedura civile, ma - innanzitutto - con il disposto dell'art. 111, primo comma, Costituzione.

4. Rigettato dunque il primo motivo del ricorso (il provvedimento impugnato non ha infatti disatteso i minimi del regolamento ministeriale) e accolto il secondo (nel difetto assoluto di motivazione della determinazione discrezionale del Tribunale), così cassato il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno, il giudice di rinvio, designato nello stesso Tribunale in diversa composizione di collegio, liquiderà il compenso spettante al commissario giudiziale dottor Cesare V., adeguatamente motivando la sua determinazione al riguardo (e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2000.